



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA di PISA

- LETTA** l'istanza con la quale **PICCHI Luca** nato a Pontedera (PI) il 01/10/1961, ai sensi dell'art.3 del D.L. 14/03/2005, nr.35, chiede, in nome e per conto della Società "HYPERBOLE S.R.L.", il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di agenzia d'affari per **recupero crediti stragiudiziale per conto terzi**, esercitata, ai sensi dell'art.115 del T.u.l.p.s., approvato con Regio Decreto 18/06/1931 nr.773, presso i locali siti in **Ponsacco (PI), via Gambucci nr.5;**
- VISTA** la precedente licenza cat. 13.B/2018 – Div. P.A.S. 2°Sez. dell'8.01.2016 rilasciata da questo Ufficio per i locali siti in Ponsacco, via Gambucci, 3.
- VISTA** la documentazione attestante sia il possesso dei requisiti soggettivi che le condizioni oggettive previste dalla normativa vigente;
- VISTA** la polizza fideiussoria con la quale viene garantito un deposito cauzionale di Euro 5.164 (cinquemilacentosessantaquattro/00) a favore della Questura di Pisa, come previsto dall'art. 116 del T.U.L.P.S.;
- VISTI** gli artt. 8 -9 -11 – 115 – 116 – 118 e 120 del TULPS (R.D. 18.06.1931 nr. 773) e artt. 204 – 205 – 219 e 220 del relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. 06.05.1940 nr.635)
- VISTE** le risultanze in atti;

A U T O R I Z Z A

PICCHI Luca, sopra generalizzato, a gestire un'**Agenzia di Affari per recupero crediti stragiudiziale per conto terzi**, ex art.115 T.u.l.p.s., da esercitare nei locali posti in **Ponsacco (PI), via Gambucci nr.5**. Il titolare della presente licenza, oltre a rispettare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, in particolare quelle del T.u.l.p.s. e del relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà altresì, ai sensi dell'art.9 T.u.l.p.s., **osservare le seguenti prescrizioni** che si ritiene di dover statuire nel pubblico interesse:

1. Nei locali in cui si svolge l'attività devono essere affissi, in modo ben visibile al pubblico, la presente autorizzazione e la tabella delle operazioni con le relative tariffe;
2. Tenere il registro delle operazioni giornaliere – art. 120 T.U.L.P.S., art. 219 e 220 Reg. Esec. TULPS - regolarmente aggiornato e conservato per cinque anni; l'obbligo di tenuta del registro può essere assolto anche nelle seguenti modalità:
 - a) adozione del sistema di registrazione AUI – Archivio Unico Informatico, ai sensi dell'art. 39 c.1 del D.lvo 231/2007;
 - b) adozione di un programma informatico aziendale, diverso dal predetto AUI, secondo le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia; in tale ipotesi l'Agenzia di Recupero Crediti dovrà fornire alla Questura, con cadenza trimestrale, idoneo supporto informatico, immutabile, contenente una copia di quanto registrato nel periodo;
3. Adempiere agli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni come stabilito dalle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di cui al decreto legislativo 21.11.2007 n.231 che ha assorbito per la parte di interesse le disposizioni adottate in materia dai precedenti decreti legislativi 25.09.1999 nr.374 e 20.02.2004 nr.56 e dal Regolamento del Ministero dell'Economia nr.143 del 03/02/2006;
4. Sono vietate tutte le attività che rientrano nell'ambito della licenza di P.S. di investigatore privato previste dall'art. 134 T.U.L.P.S. (informazioni, ricerche ed indagini);

5. Rispettare la normativa prevista dalla legge 31.12.1996 nr.675 (trattamenti dei dati personali);
6. Divieto di richiedere ai debitori il pagamento di somme varie a titolo di spese di istituto/agenzia o di istruzione della pratica;
7. Divieto di svolgere operazioni finanziarie disciplinate dal Decreto Legislativo nr.385/1993 in quanto riservate esclusivamente agli intermediari finanziari iscritti in apposito albo tenuto dal Ministero del Tesoro;
8. Comunicare tempestivamente eventuali modifiche societarie e/o subentri di nuovi soci, fornendo di questi ultimi dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa ai dati anagrafici ed allo stato di famiglia, e nuovo atto costitutivo;
9. Non avvalersi di collaboratori esterni per svolgere l'attività di recupero crediti per conto dell'agenzia se non nominati propri rappresentanti o muniti di autonomo titolo autorizzatorio;
10. Obbligo di fornire alla Questura di Pisa le generalità di tutti i dipendenti e gli estremi del contratto di assunzione.
11. dovrà essere rispettato l'orario di apertura e chiusura secondo le vigenti disposizioni dell'Autorità Comunale esponendo i relativi cartelli al pubblico;
12. Qualunque sostanziale modificazione dei locali dovrà essere preventivamente comunicata ed accettata da quest'Ufficio, previa verifica di idoneità;
13. Eventuali rappresentanti nominati ex art.8 Tulps dovranno essere preventivamente autorizzati da quest'Ufficio; si rammenta che il rappresentante approvato può sostituire il titolare nella gestione dell'attività in quanto agisce in nome e per conto dello stesso ed è responsabile, unitamente a quest'ultimo, dell'integrale osservanza delle norme esistenti e delle prescrizioni statuite;

La presente autorizzazione di polizia:

- a) è valida esclusivamente per i locali in essa indicati;
- b) in caso di cessazione o comunque cessione dell'attività, dovrà entro tre giorni essere restituita a quest'Ufficio, corredata da apposita dichiarazione scritta;
- c) ha carattere permanente purché rimangano invariate le condizioni che ne hanno subordinato il rilascio, ma può essere sospesa o revocata per abuso o per motivi di ordine, sicurezza o moralità pubblica nonché per inosservanza delle norme di legge e delle prescrizioni imposte;
- d) non esonera il titolare dal rispetto di norme nazionali, regionali o comunali, nonché dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e, ove previsti, quelli in materia igienico-sanitaria, nonché i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche, di prevenzione incendi e quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali;
- e) è personale, non trasmissibile se non nel caso previsto dall'art.12 bis reg. esec. TULPS;
- f) autorizza a svolgere l'attività di recupero crediti stragiudiziale senza limiti territoriali

Pisa, li

10 FEB 2018

mb/MC
v sov Bottalico M
ammin. quest. pi@pecps.poliziadistato.it



IL QUESTORE
(Rossi)